



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Venezia, 29 aprile 2019

Prot. n. 4088 /2019

A tutti gli iscritti

Cari Colleghi,

in risposta alle richieste di alcuni di Voi, provvediamo a inviare un breve memorandum relativo alle norme a cui i praticanti avvocati abilitati al patrocinio devono attenersi nel caso di sostituzione in udienza dei propri domini o di altri avvocati, nonché alle modalità di partecipazione alle udienze nell'ambito formativo del praticante.

- art. 41, comma 12, della Legge n. 247/2012 *"nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro"*;

- art. 9 del D.M. Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 *"il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica"*;

- art. 16 del Regolamento per lo svolgimento della pratica forense adottato dal Consiglio dell'Ordine di Venezia in data 15 novembre 2018 *"il praticante può*



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

comparire, purché in possesso dell'abilitazione e nei limiti previsti dalla legge professionale, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e sotto il suo controllo e responsabilità anche se si tratta di affari non trattati direttamente dallo stesso";

- art. 14, II° comma della Legge n. 247/2012 *"gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta";*

- art. 4, comma 2, lettera c) del Regolamento sulle Difese d'Ufficio approvato dal Consiglio dell'Ordine di Venezia in data 20.04.2018: *"l'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato: (...), c) ove sia impedito partecipare a singole attività processuali deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'Autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco unico nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale (secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247), il quale, ove accetti, è responsabile in solido dell'adempimento dell'incarico";*

Alla luce delle succitate disposizioni, il praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo può esercitare l'attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in sostituzione esclusivamente del proprio dominus, in ambito civile relativamente a tutte le questioni di competenza del Giudice di Pace (art. 7 c.p.c.) e del Tribunale (artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.) senza limiti territoriali e di valore, e in ambito penale, limitatamente ai procedimenti davanti al Giudice di Pace, ai reati contravvenzionali ed ai reati che rientravano nella competenza del Pretore prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51/1998.

Si precisa inoltre che, come espressamente previsto dall' art. 11, comma 2, lettera e) del Regolamento CNF sulle Difese di Ufficio, nonché dall'art. 4, comma 2, lettera c) del Regolamento sulle Difese d'Ufficio approvato dal Consiglio dell'Ordine di Venezia in data 20.04.2018, l'attività di sostituzione del praticante abilitato al patrocinio sostitutivo è consentita esclusivamente per i mandati fiduciari del proprio dominus,



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

restando invece preclusa la sostituzione processuale del dominus se questi è difensore d'ufficio.

Si ricorda che, a mente di quanto disposto dall'art. 14, II° comma della Legge n. 247/2012, il praticante avvocato abilitato al patrocinio che sostituisca il proprio dominus in udienza deve essere munito di delega scritta da esibire e/o depositare al Magistrato.

Quanto alla durata massima dell'abilitazione al patrocinio, in forza del suindicato art. 1 D.M. n. 70/2016, la stessa è pari a 5 anni.

*

In riferimento all'obbligo di partecipazione alle udienze, si ricorda che l'art. 17 del Regolamento per lo svolgimento della pratica forense adottato dal Consiglio dell'Ordine di Venezia in data 15 novembre 2018, dispone che *"la partecipazione del praticante alle udienze trattate da un studio diverso da quello nel quale è svolta la pratica è consentita se previamente conosciuta ed espressamente autorizzata dal dominus e dall'avvocato che risulta in mandato o al quale è conferita la nomina a difensore. In tal caso il dominus si rivolgerà al collega e domanderà a quest'ultimo la preparazione del praticante all'udienza"*.

Al termine del semestre, è onere del dominus, sotto la propria personale responsabilità, attestare la veridicità delle indicazioni contenute nel libretto apponendovi la propria sottoscrizione, ovvero redigere apposita dichiarazione attestante che il praticante abbia effettivamente partecipato alle eventuali udienze presso uno studio diverso da quello in cui è svolta la pratica: detta dichiarazione dovrà poi essere allegata al libretto della pratica.

*

Si ritiene infine opportuno richiamare l'attenzione dei tirocinanti sulle corrette modalità di svolgimento della pratica professionale nelle udienze, segnatamente con riferimento alle prescrizioni del succitato Regolamento, a mente delle quali è necessario:



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

- 1) che l'udienza sia trattata dal dominus del tirocinante ovvero da altro avvocato in presenza delle autorizzazioni di cui all'art. 17 della fonte medesima;
- 2) che la partecipazione del tirocinante all'udienza risulti a verbale;
- 3) che il dominus attesti la partecipazione del tirocinante all'udienza mediante sottoscrizione del libretto della pratica.

Pare non superfluo chiarire che nessuna sottoscrizione deve, o può, essere apposta dal Giudice procedente, per cui ogni richiesta a tal fine rivolta al Magistrato non ha alcuna ragion d'essere.

Si segnala, da ultimo, come costituisca buona norma rappresentare al Giudice la presenza del tirocinante già al momento iniziale di trattazione del procedimento di interesse, consentendone in tal modo l'agevole verifica con conseguente annotazione a verbale.

Il Consigliere Delegato

Avv. Lorenzo Magrini

Il Consigliere Delegato

Avv. Anna Pericoli

